

Illegittima l'ordinanza di rimozione e smaltimento rifiuti e bonifica dell'area per "responsabilità di natura oggettiva" dei proprietari

T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. II 16 ottobre 2025, n. 2917 - Burzichelli, pres.; Consoli, est. - Bellia (avv. Grasso) c. Comune di Camporotondo Etneo (n.c.) ed a.

Sanità pubblica - Abbandono indiscriminato di rifiuti da parte di ignoti nell'area e occupazione abusiva dell'immobile - Esistenza del vincolo boschivo che impedisce la recinzione del fondo - Ordinanza di rimozione e smaltimento rifiuti e bonifica dell'area per responsabilità di natura oggettiva dei proprietari - Illegittimità.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, comproprietari di un terreno sito nel Comune di Camporotondo Etneo, censito in catasto al foglio 3, particelle 44, 347 e 359, hanno impugnato l'ordinanza sindacale n. 16 del 22 agosto 2025, con cui, ai sensi dell'art. 192, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, è stata loro ingiunta la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti rinvenuti nell'area, con bonifica del sito da effettuarsi entro quindici giorni.

Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in fatto e in diritto quanto segue: a) gli interessati con ripetute denunce hanno segnalato l'abbandono indiscriminato di rifiuti da parte di ignoti nell'area e l'occupazione abusiva dell'immobile; b) l'esistenza del vincolo boschivo ha impedito la recinzione del fondo; c) in data 19 giugno 2024 la Procura della Repubblica ha disposto il sequestro preventivo dell'area, con apposizione dei sigilli e nomina di un custode, agente di Polizia Locale, unico soggetto abilitato all'accesso e alla gestione materiale del sito; d) un incendio si è sviluppato in data 8 e 9 agosto 2025, e a seguito dello stesso i ricorrenti hanno presentato un'ulteriore denuncia in data 12 agosto 2025; e) nonostante ciò, il Comune ha adottato l'ordinanza in questa sede impugnata; f) i ricorrenti difettano di legittimazione passiva, non potendo imporsi la rimozione dei rifiuti e il ripristino dell'area a soggetti privi della materiale disponibilità del bene per effetto del sequestro giudiziario e in assenza, tra l'altro, di un accertamento quanto alla riferibilità soggettiva dell'illecito; g) risulta, quindi, la violazione dell'art. 192 del decreto legislativo n. 152/2006, degli artt. 191, comma 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e 3, punto 6, della direttiva 2008/98/CE, nonché degli artt. 255 e 256 del decreto legislativo n. 152/2006, atteso che l'ordinanza ha imputato ai proprietari una responsabilità di natura oggettiva, mentre l'obbligo di rimozione può essere imposto al proprietario nel solo caso in cui l'abbandono dei rifiuti sia ad egli imputabile a titolo di dolo o colpa, all'esito di accertamenti svolti in contraddittorio; h) l'atto non specifica le ragioni della riferibilità dell'illecito ai ricorrenti, né confuta le circostanze da essi rappresentate; i) si denuncia, altresì, la violazione degli artt. 7, 9 e 10 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale; l) la decisione adottata dal Comune appare, poi, contraddittoria, posto che nel provvedimento si dà atto del sequestro dell'area e della nomina del custode, pur imponendosi l'onere di bonifica ai proprietari.

Il Comune di Camporotondo Etneo non si è costituito in giudizio.

Nell'odierna camera di consiglio, dato avviso alle parti in merito alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.

Il Collegio ritiene manifestamente fondato il ricorso, in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza in merito ai presupposti per la configurazione di un obbligo di rimozione dei rifiuti a carico del proprietario dell'area non responsabile dell'inquinamento, ai sensi dell'art. 192, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006.

Preliminarmente, va osservato che Prinzivalli Antonino, citato in giudizio dai ricorrenti, non riveste la posizione di controinteressato in senso proprio, tenuto conto del contenuto del provvedimento impugnato.

Nel merito, giova prendere le mosse dal citato art. 192, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, a norma del quale *“Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”*.

Come precisato dalla giurisprudenza, alla rimozione dei rifiuti abbandonati ed al ripristino dello stato dei luoghi *“devono provvedere non solo i responsabili dell'abbandono di rifiuti ma anche “in solido” (e quindi indipendentemente dall'individuazione dei primi) il proprietario e i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. La colpa dei predetti soggetti, in quanto qualificati dal loro rapporto proprietario*



o di titolarità di diritti reali o personali di godimento rispetto all'area non può riguardare l'attività altrui, invece dolosa e criminosa, di abbandono dei rifiuti (rispetto alla quale i predetti soggetti non si differenziano dalla generalità dei consociati), e deve, quindi, invece riguardare la mancanza di un'adeguata cura nella tenuta del terreno del quale hanno la titolarità o comunque la disponibilità, evidenziata proprio dall'abbandono dei rifiuti. La giurisprudenza del Consiglio di Stato (per tutte, sentenze nn. 136/2005, 323/2005, 935/2007) ha pertanto ritenuto che, "pur non sussistendo l'obbligo da parte del proprietario del terreno, oggetto di abbandono di rifiuti, di attivare un servizio di vigilanza a protezione del fondo per impedire l'accesso di ignoti sullo stesso, il proprietario medesimo deve impedire, o comunque, rendere difficoltoso l'accesso sull'area, attraverso recinzioni, cancelli e cartelli che prevengano e vietino l'accesso stesso, nonché deve mantenere efficienti, nel tempo, le misure di protezione e prevenzione". Occorre quindi interpretare il disposto dell'art. 192, D.Lgs. n. 152/2006, alla luce del suo tenore letterale, della sua collocazione sistematica e della ratio legis di tutela dell'interesse pubblico generale alla preservazione dell'ambiente, nel senso che, quando emergano induttivamente elementi di responsabilità del proprietario per la mancata attivazione di misure atte a contrastare l'abbandono dei rifiuti rinvenuti, lo stesso è tenuto a rimuoverli" (Cons. Stato, Sez. IV, 28 novembre 2022, n. 10433).

Inoltre, si è affermato che, "alla stregua della consolidata giurisprudenza, la condanna del proprietario del suolo agli adempimenti previsti dall'art. 192 d.lgs. n. 152 del 2006 necessita di un serio accertamento della sua responsabilità da effettuarsi in contraddittorio, ancorché fondato su presunzioni e nei limiti della esigibilità ove si ravvisi il titolo colposo di tale responsabilità (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 3672 del 2017; sez. V, n. 1089 del 2017; sez. IV, n. 1301 del 2016; sez. V, n. 933 del 2015), non potendosi configurare, in assenza di una apposita previsione di legge nazionale, alla stregua del diritto europeo, una responsabilità del proprietario da posizione (cfr. da ultimo Corte giust. UE, sez. II, 13 luglio 2017, C-129/2016; sez. III, 4 marzo 2015, n. 534; Cons. Stato, Ad. plen., n. nn. 21 e 25 del 2013)" (Cons. Stato, Sez. IV, 7 giugno 2018, n. 3430).

Nel caso di specie, l'ordinanza sindacale impugnata - richiamato il verbale di sopralluogo in data 18 agosto 2025 - si è limitata a rilevare che, a seguito di incendio verificatosi in data 8 e 9 agosto 2025, residuavano, sull'area oggetto di sequestro preventivo, cumuli di rifiuti combusti con emissioni di fumi e vapori maleodoranti e rischio per la salute pubblica e l'ambiente, e ha ordinato conseguentemente ai ricorrenti, in quanto proprietari dei terreni, di procedere alla messa in sicurezza dell'area mediante rimozione e smaltimento dei rifiuti combusti ivi giacenti.

Il provvedimento gravato appare assolutamente carente sul piano della motivazione, non evidenziando i presupposti che, a norma dell'art. 192, comma 3, decreto legislativo n. 152/2006, giustificano l'adozione dell'ordine di rimozione dei rifiuti abbandonati nei confronti del proprietario dell'area interessata che non sia l'autore materiale della condotta illecita. Inoltre, l'atto risulta emesso in assenza del contraddittorio prescritto dal menzionato art. 192, necessario ai fini dell'accertamento del titolo colposo della responsabilità.

In altri termini, a fondamento del provvedimento impugnato non è riscontrabile un effettivo e congruo accertamento della responsabilità dei soggetti onerati (come detto, da condursi previo contraddittorio con gli interessati), né sono evidenziati elementi, ancorché presuntivi, idonei a fondare un giudizio di colpa a carico dei medesimi soggetti.

Per quanto precede, in accoglimento del ricorso, il provvedimento impugnato va annullato.

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, sono poste a carico del Comune di Camporotondo Etneo secondo il principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie, e, per l'effetto, annulla l'ordinanza impugnata; 2) condanna il Comune di Camporotondo Etneo a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, liquidate in complessivi 2.000,00 euro, oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)